

REGOLAMENTO (CE) N. 676/2009 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2009****recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round⁽²⁾, la Comunità si è impegnata a importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo⁽³⁾, ha stabilito le modalità per l'esecuzione delle gare.
- (3) Considerate le condizioni del mercato in Spagna è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco affinché il contingente di importazione sia utilizzato completamente.

- (4) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il granturco importato in Spagna.
2. Si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 2

La gara rimane aperta fino al 17 dicembre 2009. Fino a tale data si procede a gare parziali, per le quali le date di presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

Articolo 3

La validità dei titoli d'importazione rilasciati nell'ambito della presente gara è di cinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1296/2008.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57.

